dovrebbero quindi essere dichiarati irricevibili. Ciò in via principale. Nel caso che la Corte non condivida il mio punto di vista, il ricorso dovrebbe essere accolto in quanto i presupposti per l'adozione di misure di salvaguardia non sussistevano. Quanto meno, su questo punto sono necessari ulteriori chiarimenti, da ottenersi mediante perizia, prima che sia possibile pronunziarsi a favore della Commissione. Le ricorrenti dovrebbero essere condannate alle spese del giudizio, conformemente alla mia richiesta in via principale.

Ordinanza della Corte del 25 giugno 1964 [1]

Nelle cause riunite 106-63 e 107-63 promosse da

ALFRED C. TOEPFER K.G.,

con sede in Amburgo,

rappresentata dal procuratore generale, August Schultz (causa 106-63);

e

GETREIDE-IMPORT GESELLSCHAFT M.B.H.,

con sede in Duisburg,

rappresentata dai suoi direttori Wilhelm Specht e Wilhelm Breder (causa 107-63);

con gli avvocati Walter Hempel, del Foro di Amburgo, e (per la sola causa 107-63) K. Redeker, del Foro di Bonn, entrambe con domicilio eletto a Lussemburgo presso l'avvocato Georges Reuter, 7, avenue de l'Arsenal,

ricorrenti,

contro

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

rappresentata dal dott. Klaus-Dieter Ehlermann,

funzionario del Servizio giuridico degli Esecutivi europei,

e con domicilio eletto a Lussemburgo presso il dott. Henri Manzaneres, segretario del Servizio giuridico degli Esecutivi europei, 2, place de Metz,

convenuta,

1 — Lingua processuale : il tedesco

LA CORTE

composta dai Signori :

A. M. Donner, Presidente,
Ch. L. Hammes (relatore) e A. Trabucchi, presidenti di Sezione,
L. Delvaux, R. Rossi, R. Lecourt e W. Strauß, giudici,
Avvocato generale : K. Roemer
Cancelliere : A. Van Houtte

ha pronunciato la seguénte

ORDINANZA

Con istanza depositata il 21 febbraio 1964, la convenuta ha chiesto alla Corte di pronunciarsi in via preliminare sui ricorsi 106-63 e 107-63, dichiarandoli irricevibili e ponendo le spese a carico delle ricorrenti.

Con istanza del 13 aprile 1964, le ricorrenti hanno chiesto alla Corte di respingere la domanda di pronuncia preliminare e, in subordine, di rinviare al merito la decisione sulla ricevibilità dei ricorsi.

La discussione orale sull'incidente sollevato dalla convenuta ha avuto luogo il 28 maggio 1964.

L'avvocato generale, nelle sue conclusioni presentate l'11 giugno 1964, ha proposto alla Corte di pronunciarsi sulla domanda pregiudiziale unitamente al merito.

Tenuto conto dello stadio attuale della controversia, appare opportuno accogliere tale proposta in quanto il problema della ricevibilità è strettamente connesso a questioni di merito.

Visti gli articoli 69 e 91 del regolamento di procedura della Corte,

Sentite le conclusioni dell'avvocato generale,

LA CORTE

così provvede :

1) Sull'eccezione sollevata dalla Commissione si deciderà unitamente al merito.
2) È riservata ogni pronuncia sulle spese.

Lussemburgo 25 giugno 1964

Il Cancelliere
A. Van Houtte

Il Presidente
A. M. Donner